

RIPARTIZIONE XV
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

- Direzione -

A TUTTO IL PERSONALE

CIRCOLARE

Si trascrive per opportuna conoscenza ed ottemperanza la circolare del 22.10.1973, trasmessa dalla Ripartizione I:

"Ho avuto modo di constatare che presso vari Uffici Comunali i dipendenti sono soliti chiedere il permesso per allontanarsi durante il normale orario di lavoro ordinario per periodi di tempo più o meno prolungati, al fine di attendere al disbrigo di questioni personali.

Al riguardo, richiamo l'attenzione delle SS.LL., cui, a norma dell'art. 14 del Regolamento Generale per il Personale, spetta la responsabilità della permanenza dei dipendenti in Ufficio durante l'orario, sul fatto che occorre assolutamente evitare che nei dipendenti stessi sorga il convincimento che l'ottenere nel corso di ogni mese un certo numero di permessi per assentarsi brevemente dall'Ufficio, costituisca una sorta di diritto consuetudinario.

In conseguenza di ciò, i dipendenti i quali prevedano, per motivi di ordine vario, di doversi praticamente assentare per l'intera giornata, dovranno chiedere di fruire del congedo ordinario, che le SS.LL. vorranno di volta in volta accordare o meno, sulla base di idonei elementi probatori.

Qualora, invece, si tratti di brevi permessi, dovuti a motivi di urgenza indifferibili e sopravvenuti nel corso della giornata, tali permessi, potranno essere autorizzati dalle SS.LL. solo con carattere di eccezionalità e dovranno in ogni caso essere annotati su apposito registro, allo scopo di evitare che gli stessi acquistino, attraverso una frequente ricorrenza, carattere consuetudinario.

Non è poi assolutamente ipotizzabile la concessione di permessi durante la prestazione di lavoro straordinario, poichè in questo caso, rinunciando il dipendente all'effettuazione di detto lavoro od avendone ottenuto l'esonero per giustificati motivi, cessa automaticamente il diritto alla corresponsione del relativo compenso.

Ciò tanto più che la vigente normativa, offrendo il massimo grado di tutela ai dipendenti, i quali per motivi di salute o per altre esigenze di carattere personale o familiare (vedi ad esempio legge 30.12.1971 n.1204, concernente norme protettive per le lavoratrici madri) abbiano necessità di assentarsi dal lavoro, conferma il carattere di eccezionalità che debbono presentare le concessioni di ulteriori brevi permessi, che esulano dalle previsioni normative mensili.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione. IL SINDACO : fto Darida"

IL DIRETTORE
CAPO DELLA REPARTIZIONE

ma, 27 ottobre 1973